

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

Art. 29

(Presidi ospedalieri di base)

1.

(ABROGATO)

(4)

1 bis. Presso i presidi ospedalieri di base "spoke" le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il presidio ospedaliero di base "spoke" Latisana e Palmanova, di cui all'articolo 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.

(1)

1 ter. Presso il presidio ospedaliero di base "spoke" di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:

- a)** le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;
- b)** le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;
- c)** le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare;
- d)** le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;

e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.

(2)

1 quater. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.

(3)

2.

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019

3 Comma 1 quater aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019

4 Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.

5 Comma 2 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.